SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 gennaio 1994, n. **85.**

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

«*5.* Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

1. All'articolo 18, comma 2, lettera *b)*, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: «sia deliberata» fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti».

2. Le regioni hanno la facoltà di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *g)*, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

«*1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«*1.* I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti».

Art. 5.

1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera *q)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi già finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera *q)*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art 1

— Il testo dell'art 2 della legge n. 179/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente

«Art 2 (*Copertura finanziaria*). — 1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilità derivanti dall'art 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 80 miliardi. in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce "Rifinanziamento dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67".

2 I fondi a valere sull'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n 462, convertito, con modificazioni. dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilità, ai programmi di cui all'art. 16.

3 Per l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n 118.

4. La riserva di cui all'art. 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989

5. *Per la concessione di contributi ai sensi dell'art 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio*».

— Si riporta il testo dell'intero art. 7 del D L. n 376/1975, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche:

«Art. 7 (*Cooperative edilizie*) — Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179

È autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n 865 e successive modificazioni.

Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici».

Nota all'art 2

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 179/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 18 (*Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa*). — 1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.

2. La regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:

a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale,

b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insegnamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa *sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti*. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilità,

c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:

1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso, le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;

d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entità del contributo, nonché il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale,

e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle già erogate,

f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa,

g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cessione in proprieta in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo

3 *Per gli alloggi ceduti in proprieta individuale il tasso agevolato* viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprietà individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. *Gli assegnatari che ottengano* delle cessioni in proprieta sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprieta e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprieta individuale La somma risultante deve essere restituita in un unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprietà dell'alloggio sono altresì tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2

4 Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera *f)* del primo comma dell'art 13 della legge 5 agosto 1978, n 457, e successive modificazioni

5 Nella *trasformazione* dell'assegnazione in uso e *godimento in* assegnazione in proprietà individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi»

Nota all'art 3

— Il testo dell'art 20 della legge n 179 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata e il seguente

«Art 20 (*Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi*) — 1 *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati*

2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso»

Nota all'art 4

— Il testo dell'art. 9 del D L n 398/1993 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente

«Art. 9 (*Nuovi contributi in materia edilizia*) — 1. *I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti*

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n 179.

3 Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari».

La legge n. 60/1963, recante liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I N A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, prevede, con l'art 10, per il finanziamento del programma decennale di costruzione di detti alloggi, contributi a carico dello Stato (fino al 31 marzo 1970, termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1977 dall'art 6 della legge 27 maggio 1975, n 166), dei dipendenti e dei datori di lavoro (fino al 31 marzo 1970, termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1995 dall'art 1 della legge 23 dicembre 1992, n 498).

Il testo dei commi da 3 a 8 dell'art 8 della legge n. 179/1992, più volte citata, è il seguente

«3 Nel vigore della legge 27 luglio 1978, n 392, e successive modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione è determinato, ai sensi dell'art 26 della medesima legge, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.

4 Il conduttore, non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto

5 Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore

6 Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purché la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

7 Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore è comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.

8 Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori»

— Per la legge n 60/1963 si veda nella nota precedente.

Note all'art 5

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del D.L n. 708/1986 recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita abitative·

«1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:

a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo;

b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94».

— Il testo dell'intero art. 3 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

«Art. 3 (*Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale*). — Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera *f)*;

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art. 16;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera *c)* dell'art. 2;

r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie (2/c).

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera *f)* del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto *q)* del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1684-*ter*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula l'11 novembre 1992, del comma 8 dell'art. 1 del disegno di legge n. 1684, d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dei Ministri del tesoro (BARUCCI) e delle finanze (GORIA).

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 30 novembre 1992, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede referente, il 10, 15 dicembre 1992; 12, 19 gennaio 1993; 16, 22 giugno 1993.

Assegnato nuovamente all'VIII commissione, in sede legislativa, il 27 luglio 1993.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede legislativa, il 27 luglio 1993 e approvato il 28 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1465):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 15 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dall'8ª commissione il 25 novembre 1993; 1º, 15 dicembre 1993; 11 gennaio 1994 e approvato, con modificazioni, il 12 gennaio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1684-*ter B*):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 13 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dall'VIII commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0097

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 29 novembre 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei comuni di Serre, Postiglione e Campagna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno per le province di Salerno ed Avellino nella nota n. 4958 del 27 febbraio 1993 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, per un'area ricadente nei comuni di Serre, Postiglione e Campagna e così perimetrata:

partendo dalla foce del torrente Alimenta, affluente del fiume Sele, si risale lungo tale torrente fino alla quota 126 dove in località Pagliarelle si prende la strada provinciale Umberto I (detta Strada Vecchia) che, toccando le quote 68, 253, 254, 277 e 323, attraversa la località Aliterno e Zonzo, in prossimità della quota 301 si abbandona la strada sin qui percorsa e si prende, a sinistra, il sentiero che passando per Casa D'Agostino e Casa Manzione giunge in località Lago Rosso, e di qui al fiume Sele a quota 58. Da questo punto si attraversa il fiume Sele in linea retta portandosi, verso nord, a quota 57 sulla sponda opposta; si risale quindi lungo l'impluvio naturale fino ad incontrare, a sinistra, la stradina in località Saggine che toccando le quote 83, 143, 203 e 201 interseca il tratturo in località Tori. Si segue detto tratturo, con direzione ovest, fino oltrepassare il torrente Acerra e si giunge quindi a quota 142. Di qui si prende a destra la stradina in località Piani di Varano che tocca le quote 184, 192 e 198. Da quota 198 si prende la stradina che, con direzione Sud, porta alla quota 132, si prosegue quindi con direzione ovest fino a quota 128, dove a sinistra si prende il tratturo che conduce al fiume Tenza a quota 69; oltrepassando il fiume Tenza si prosegue lungo il tratturo fino alla località Rofigliani, dove si incontra la strada carrabile che va seguita fino alla stazione ferroviaria di Serre-Persano; oltrepassando la linea ferrata si prosegue con direzione sud lungo la stradina che passando per la quota 42 conduce fino al fiume Sele e di qui al punto di partenza;

Considerato che la zona suddetta, dominata dalla presenza del Sele e dalla straordinaria quinta scenografica dei Monti Alburni, presenta una sua suggestiva bellezza dovuta alla presenza di ambienti diversi: il lago colonizzato per circa 1/3 dalla vegetazione acquatica, prevalentemente canneti che trattengono e compattano i detriti fluviali fino alla comparsa dei primi salici e lo spettacolare bosco igrofilo composto da pioppi, salici ed ontani che circonda la parte alta dell'invaso e prosegue a tratti per alcuni chilometri di fiume, fondendosi con esso durante la piena;

Rilevata la necessità e l'urgenza di sottoporre ad un idoneo provvedimento di tutela l'area sopradescritta, nella quale è stata istituita sin dal 1977 l'Oasi di Persano per la protezione faunistica;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 12 ottobre 1993;

Decreta:

L'area ricadente nei comuni di Serre, Postiglione e Campagna, così come sopra perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro: RONCHEY

COMUNI
SERRE - POSTIGLIONE - SERRE
IPOTESI DI PERIMETRAZIONE DI VINCOLO EX
L. 1497/39
PLANIMETRIA I.G.M. SCALA 1 25.000
F. 198 CARTA d'ITALIA - IV N E E I N-O
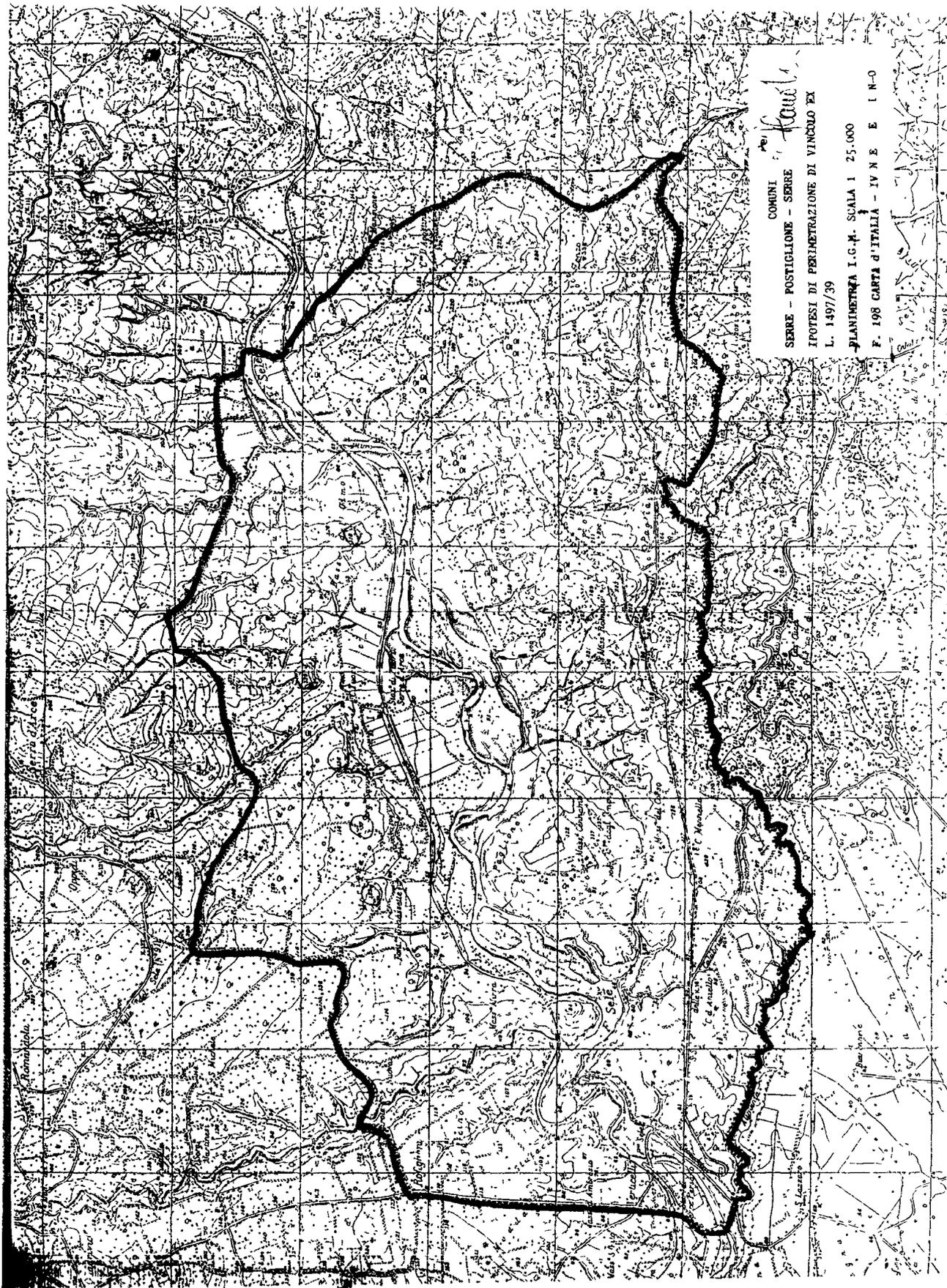
94A0741

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 gennaio 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione alla clinica chirurgica dell'Università di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale RM/7 di Roma in data 28 agosto 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 20 agosto 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 novembre 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

La clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma è autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica chirurgica e del nuovo reparto grandi ustionati dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ubicate presso l'ospedale S. Eugenio di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Casciani prof. Carlo Umberto, primario/direttore della clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Baroni prof. Benedetto, aiuto presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Boffo prof. Vittorio, aiuto presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Milito prof. Giovanni, aiuto presso la clinica chirurgica dell'Universitàdegli studi di Roma «Tor Vergata»;

Verardi prof. Stefano, aiuto presso la clinica chirurgica dell'Universitàdegli studi di Roma «Tor Vergata»;

Elli prof. Marco, aiuto presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Tisone prof. Giuseppe, aiuto presso la clinica chirurgica dell'Universitàdegli studi di Roma «Tor Vergata»;

Filingeri dott. Vincenzino, assistente presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Morosetti dott. Massimo, assistente presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Rosati dott. Roberto, assistente presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Venditti dott. Dario, assistente presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Iorio dott. Beniamino, assistente presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Pisani dott. Francesco, assistente presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Buonomo dott. Oreste, assistente presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Fiorito dott. Roberto, assistente presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e l'amministratore straordinario della unità sanitaria locale RM/7 di Roma sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A0734

DECRETO 15 gennaio 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione all'ospedale R. Silvestrini di Perugia al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale per i servizi sanitari e socio assistenziali n. 3 di Perugia in data 17 dicembre 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 17 giugno 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 novembre 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale R. Silvestrini di Perugia è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le camere operatorie della unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mercati prof. Ugo, primario dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Trancanelli dott. Vittorio, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Gamuzza dott. Francesco, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Piervittori dott. Marco, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Tieri dott. Rinaldo, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

De Magistris dott. Clorindo Leone, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Gerli dott. Paolo, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Antonini dott. Giacomo, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Correnti dott. Stefano, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Caprarola dott. Giuseppe, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia;

Castagnoli dott. Giampaolo, aiuto dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale R. Silvestrini di Perugia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità locale per i servizi sanitari e socio assistenziali n. 3 di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A0735

DECRETO 17 gennaio 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione alla cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Federico II» di Napoli ubicata presso l'ospedale «V. Monaldi» di Napoli al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Viste le istanze presentate dal rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli e dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 41 di Napoli in data 13 ottobre 1992 ed in data 5 ottobre 1992 intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia ubicata presso l'ospedale «V. Monaldi» di Napoli;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 2 agosto 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 novembre 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

La cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli ubicata presso l'ospedale «V. Monaldi» di Napoli è autorizzata al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite presso la camera operatoria adiacente al locale di sterilizzazione, della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli ubicata presso l'ospedale «V. Monaldi» di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cotrufo prof. Maurizio, direttore della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli ubicata presso l'ospedale «V. Monaldi» di Napoli;

Nappi prof. Gianantonio, professore associato della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli ubicata presso l'ospedale «V. Monaldi» di Napoli;

Cerasuolo dott. Flavio, ricercatore confermato della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli ubicata presso l'ospedale «V. Monaldi» di Napoli;

De Vivo dott. Fabrizio, aiuto della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «V. Monaldi» di Napoli;

Festa dott. Michele, aiuto della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «V. Monaldi» di Napoli;

Piazza dott. Luigi, aiuto della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «V. Monaldi» di Napoli;

Santè dott. Pasquale, ricercatore confermato della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli ubicata presso l'ospedale «V. Monaldi» di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli e l'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 41 di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A0736

DECRETO 21 gennaio 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione all'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale Torino VIII di Torino in data 10 agosto 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 25 marzo 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 novembre 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il gruppo operatorio al piano rialzato del padiglione chirurgia ABEGG dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ponzio dott. Federico, primario della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Barile dott. Carlo, aiuto della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Pegoraro dott. Marco, aiuto della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Bretto dott. Piero, aiuto della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Buzzachino dott. Aldo, aiuto della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Merlo dott. Maurizio, aiuto della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Ferrero dott. Ferruccio, aiuto della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Nessi dott. Franco, assistente della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Baracco dott. Claudio, assistente della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Conforti dott. Massimo, assistente della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Verri dott. Aldo, assistente della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Violato dott.ssa Fiorella, assistente della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Gaia dott. Silvio, assistente della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Musso dott. Luca, assistente della divisione ospedaliera di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Ferrando dott. Ugo, primario della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Arena dott. Giuseppe, aiuto della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Cauda dott. Furio, aiuto della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Fiore dott. Luciano, aiuto della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Guermani dott. Paolo, aiuto della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Uberti dott. Eugenio, aiuto della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Alladio dott. Fabrizio, assistente della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Morabito dott. Francesco, assistente della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Pagliano dott. Giustino, assistente della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Paradiso dott. Matteo, assistente della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Pigato dott. Massimo, assistente della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Tasso dott. Mauro, assistente della divisione ospedaliera di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale Torino VIII è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A0737

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza), unità di Palazzolo (Milano) e Thiene (Vicenza), per il periodo dal 28 dicembre 1992 al 27 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 28 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza), unità di Palazzolo (Milano) e Thiene (Vicenza), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alumix, con sede in Roma, unità di Bolzano, Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Fusina Primario (Venezia), Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rhò (Milano), uffici di Aprilia (Latina), uffici di Carbonia (Cagliari), uffici di Milano, uffici di Roma, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Visconti di Modrone, con sede in Valdobbiadene (Treviso), uffici di Milano e unità di Valdobbiadene (Treviso), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 6 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 ottobre 1993;

Nota integrativa acquisita in data 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12873/15 del 19 aprile 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 17 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alusuisse Italia div. Alucentro, con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 settembre 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Jogres, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unità di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unità di Abano Terme (Padova), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993;

Nota integrativa acquisita in data 12 giugno 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salvagnini, con sede in Sarego (Vicenza) e unità di Sarego (Vicenza), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 26 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Caven - Cooperativa allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Lugagnano (Verona), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine aeronavali Venezia, con sede in Tessera (Venezia), e unità di Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Estel, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Arsiero (Vicenza) e Thiene (Vicenza), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.D.L. - Artieri del legno con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), unità di Camponogara (Venezia) e prov. Vicenza per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. N.U.I. - Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. N.U.I. - Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dal 26 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zignago tessile, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e unità di Fossalta di Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 26 febbraio 1993 al 25 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 26 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sirlite dal 1° settembre 1993 *Bakelite Italia S.p.a.*, con sede in Milano ora Solbiate Olona (Varese) e unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 marzo 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unità di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza l'8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda Danieli - Extrusion And Forging Presses, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano) e Rho (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 giugno 1993;

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cottonord, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Sacelit con sede in Bergamo e unità di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Genova e unità di Levate (Milano), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 maggio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva, con sede in Genova e unità di Levate (Milano), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Hitachi excavators, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e unità di S. Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Presafin (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Collegno (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Componenti presse (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Albavilla (Como), divisione Parravicini, Grugliasco (Torino) e Pont Canavese (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. Gestioni industriali già *Agusta S.p.a.*, con sede in Roma e stabilimenti della divisione Agusta di: Benevento, Brindisi, Frosinone, Monteprandone (Ascoli Piceno), Samarate, frazione Cascina Costa (Varese), Samarate, frazione Verghera (Varese), Somma Lombardo (Varese), Vergiate (Varese) e uffici di Milano e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 15 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 ottobre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. Gestioni industriali già *Oto Melara*, con sede in Roma e unità di La Spezia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 15 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 settembre 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vetreria parmense Bormioli Rocco, con sede in Parma e unità di Revere (Mantova), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° luglio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Edscha Italia, con sede in Osio Sotto (Bergamo) e unità di Osio Sotto (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Solvay Veterinaria Gruppo Solvay, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e unità di Aulla, frazione Albiano Magra (Massa Carrara), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rapisarda, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Galileo Vacuum Tec, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valentini International, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e unità di Montalto Uffugo (Cosenza), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 6 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mochi Craft, con sede in Pesaro e unità di Fano (Pesaro), Pesaro e Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unità di Saltara (Pesaro), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tigamaro, con sede in Roma e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e unità di Arcore (Milano) e Fossombrone (Pesaro), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e unità di Arcore (Milano) e Fossombrone (Pesaro), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.M. - Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Montevecchio (Cagliari), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Tecnicoop società cooperativa, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres - Reparto pelle (Sassari), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 18 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Tecnicoop società cooperativa, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres - Reparto pelle (Sassari), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stel - Strutture elettrosaldate e lamiere, con sede in Sassari e unità di Sassari, per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stel - Strutture elettrosaldate e lamiere, con sede in Sassari e unità di Sassari, per il periodo dal 25 giugno 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.Co.M. - Impresa costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Macchiareddu (Cagliari), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnal automazione, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.P.I. - Sarda impianti petrolchimici industriali, con sede in Sassari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.E.M. - Sarda impianti elettrici meccanici, con sede in Cagliari e unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Intermare sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro):
periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale; CIPI 30 novembre 1993;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Intermare sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Arbatax (Nuoro):
periodo: dal 2 luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale; CIPI 30 novembre 1993;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati;

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli, e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eniricerche, con sede in Milano e unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eniricerche, con sede in Milano e unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 7 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 30 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 aprile 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e cantieri di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Bari, strutture periferiche; Caltanissetta; Caserta, strutture periferiche; Castellammare (Napoli); Chioggia (Venezia); Manfredonia (Foggia); Martina Franca (Taranto); Milano, strutture periferiche; Palermo, filiale via R. Settimo e strutture periferiche; Pescara; Porto Gruaro (Venezia); Roma, strutture periferiche; S. Maria Capua Vetere (Caserta); S. Severo (Foggia); sede Milano; Trani (Bari), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Europa metalli - L.M.I., con sede in Firenze e unità della sede di Firenze, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unità di Terni, per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.T.M.A., con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 18 marzo 1993 al 17 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 18 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Me.Tra. - Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e unità di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1993 con decorrenza 6 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta O.M.C. - Officina meccanica Castellani, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Hemmond, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Hemmond, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 novembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Saip, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Maglificio Filtex, con sede in Rivotorto di Assisi (Perugia) e unità di Rivotorto di Assisi (Perugia), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1993.

94A0723

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è concessa la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di San Prisco (Caserta). — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Campania occidentale, Prog. PS29/108/5. Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991:

delibera CIPI 13 luglio 1993;

periodo dal 3 settembre 1991 al 2 marzo 1992;

primo decreto ministeriale 20 settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13352/1.

2) Area del comune di San Prisco (Caserta). — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Campania occidentale, Prog. PS29/108/5. Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991:

delibera CIPI 13 luglio 1993;

periodo dal 3 marzo 1992 al 2 settembre 1992;

primo decreto ministeriale 20 settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13352/2.

3) Area del comune di San Prisco (Caserta). — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Campania occidentale Prog. PS29/108/5. Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991:

delibera CIPI 13 luglio 1993;

periodo dal 3 settembre 1992 al 2 marzo 1993;

primo decreto ministeriale 20 settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13352/3.

4) Area del comune di San Prisco (Caserta). — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Campania occidentale, Prog. PS29/108/5. Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991:

delibera CIPI 13 luglio 1993;

periodo dal 3 marzo 1993 al 2 settembre 1993;

primo decreto ministeriale 20 settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13352/4.

5) Area del comune di San Prisco (Caserta). — Lavoratori licenziati dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Campania occidentale, Prog. PS29/108/5. Lavoratori licenziati dal 3 settembre 1991:

delibera CIPI 13 luglio 1993;

periodo dal 3 settembre 1993 al 3 dicembre 1993;

primo decreto ministeriale 20 settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13352/5.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è concessa la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Resuttano (Caltanissetta). — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione di potabilizzatore sito in contrada Irosa di Resuttano (Caltanissetta). Lavoratori licenziati dal 6 settembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 6 settembre 1991 al 5 marzo 1992.

2) Area del comune di Resuttano (Caltanissetta). — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione di potabilizzatore sito in contrada Irosa di Resuttano (Caltanissetta). Lavoratori licenziati dal 6 settembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 6 marzo 1992 al 5 settembre 1992.

3) Area del comune di Resuttano (Caltanissetta). — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione di potabilizzatore sito in contrada Irosa di Resuttano (Caltanissetta). Lavoratori licenziati dal 6 settembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 6 settembre 1992 al 5 marzo 1993.

4) Area del comune di Resuttano (Caltanissetta). — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione di potabilizzatore sito in contrada Irosa di Resuttano (Caltanissetta). Lavoratori licenziati dal 6 settembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 6 marzo 1993 al 5 settembre 1993.

5) Area del comune di Resuttano (Caltanissetta). — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione di potabilizzatore sito in contrada Irosa di Resuttano (Caltanissetta). Lavoratori licenziati dal 6 settembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 6 settembre 1993 al 5 dicembre 1993.

6) Area dei comuni di Guardia Piemontese, Acquapesa e Fuscaldo (Cosenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Edistra a seguito del completamento dei lavori di costruzione della variante alla ss. 18 esterna all'abitato di Guardia Piemontese Marina, primo e secondo lotto. Lavoratori licenziati dal 13 dicembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 13 dicembre 1991 al 12 giugno 1992.

7) Area dei comuni di Guardia Piemontese, Acquapesa e Fuscaldo (Cosenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Edistra a seguito del completamento dei lavori di costruzione della variante alla ss. 18 esterna all'abitato di Guardia Piemontese Marina, primo e secondo lotto. Lavoratori licenziati dal 13 dicembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 13 giugno 1992 al 12 dicembre 1992.

8) Area dei comuni di Guardia Piemontese, Acquapesa e Fuscaldo (Cosenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Edistra a seguito del completamento dei lavori di costruzione della variante alla ss. 18 esterna all'abitato di Guardia Piemontese Marina, primo e secondo lotto. Lavoratori licenziati dal 13 dicembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 13 dicembre 1992 al 12 giugno 1993.

9) Area dei comuni di Guardia Piemontese, Acquapesa e Fuscaldo (Cosenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Edistra a seguito del completamento dei lavori di costruzione della variante alla ss. 18 esterna all'abitato di Guardia Piemontese Marina, primo e secondo lotto. Lavoratori licenziati dal 13 dicembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 13 giugno 1993 al 12 dicembre 1993.

10) Area dei comuni di Guardia Piemontese, Acquapesa e Fuscaldo (Cosenza). — Lavoratori licenziati dall'impresa Edistra a seguito del completamento dei lavori di costruzione della variante alla ss. 18 esterna all'abitato di Guardia Piemontese Marina, primo e secondo lotto. Lavoratori licenziati dal 13 dicembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 marzo 1994.

11) Area del comune di Naro (Agrigento). - Impresa Società italiana condotte d'acqua impegnata nei lavori di costruzione della diga Furore. Lavoratori licenziati dal 1° agosto 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

12) Area del comune di Naro (Agrigento). — Impresa Società italiana condotte d'acqua impegnata nei lavori di costruzione della diga Furore. Lavoratori licenziati dal 1° agosto 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

13) Area del comune di Naro (Agrigento). — Impresa Società italiana condotte d'acqua impegnata nei lavori di costruzione della diga Furore. Lavoratori licenziati dal 1° agosto 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

14) Area del comune di Naro (Agrigento). — Impresa Società italiana condotte d'acqua impegnata nei lavori di costruzione della diga Furore. Lavoratori licenziati dal 1° agosto 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

15) Area del comune di Naro (Agrigento). — Impresa Società italiana condotte d'acqua impegnata nei lavori di costruzione della diga Furore. Lavoratori licenziati dal 1° agosto 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 1° agosto 1994 al 31 ottobre 1994.

16) Area del comune di Marineo (Palermo). — Lavoratori licenziati dalla Società Monte Tesoro esecutrice opere di completamento del sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi Traversa e impianto potabilizzazione cantiere di Marineo (Palermo). Lavoratori licenziati dal 10 aprile 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 10 aprile 1992 al 9 ottobre 1992.

17) Area del comune di Marineo (Palermo). — Lavoratori licenziati dalla Società Monte Tesoro esecutrice opere di completamento del sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi Traversa e impianto potabilizzazione cantiere di Marineo (Palermo). Lavoratori licenziati dal 10 aprile 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 10 ottobre 1992 al 9 aprile 1993.

18) Area del comune di Marineo (Palermo). — Lavoratori licenziati dalla Società Monte Tesoro esecutrice opere di completamento del sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi Traversa e impianto potabilizzazione cantiere di Marineo (Palermo). Lavoratori licenziati dal 10 aprile 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 10 aprile 1993 al 9 ottobre 1993.

19) Area del comune di Marineo (Palermo). — Lavoratori licenziati dalla Società Monte Tesoro esecutrice opere di completamento del sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi Traversa e impianto potabilizzazione cantiere di Marineo (Palermo). Lavoratori licenziati dal 10 aprile 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 10 ottobre 1993 al 9 aprile 1994;

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994.

20) Area del comune di Marineo (Palermo). — Lavoratori licenziati dalla Società Monte Tesoro esecutrice opere di completamento del sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi Traversa e impianto potabilizzazione cantiere di Marineo (Palermo). Lavoratori licenziati dal 10 aprile 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 10 aprile 1994 al 9 luglio 1994;

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994.

21) Area dell'Alto Sele Tanagro (Salerno). — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione del primo lotto della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele Ofantina. Lavoratori licenziati dal 10 settembre 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 10 settembre 1991 al 9 marzo 1992;

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994.

22) Area dell'Alto Sele Tanagro (Salerno) — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione del primo lotto della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele Ofantina Lavoratori licenziati dal 10 settembre 1991

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 marzo 1992 al 9 settembre 1992,

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994

23) Area dell'Alto Sele Tanagro (Salerno) — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione del primo lotto della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele Ofantina Lavoratori licenziati dal 10 settembre 1991

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 settembre 1992 al 9 marzo 1993,

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994

24) Area dell'Alto Sele Tanagro (Salerno) — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione del primo lotto della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele Ofantina Lavoratori licenziati dal 10 settembre 1991

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 marzo 1993 al 9 settembre 1993,

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994

25) Area dell'Alto Sele Tanagro (Salerno) — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione del primo lotto della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele Ofantina Lavoratori licenziati dal 10 settembre 1991

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 settembre 1993 al 9 dicembre 1993,

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994

26) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione dello Scalo smistamento merci Maddaloni - Marcianise Lavoratori licenziati dal 10 gennaio 1993

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 gennaio 1993 al 9 luglio 1993,

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994

27) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione dello Scalo smistamento merci Maddaloni - Marcianise Lavoratori licenziati dal 10 gennaio 1993

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 luglio 1993 al 9 gennaio 1994,

primo decreto ministeriale 18 gennaio 1994.

28) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione dello Scalo smistamento merci Maddaloni - Marcianise Lavoratori licenziati dal 10 gennaio 1993

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994

29) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione dello Scalo smistamento merci Maddaloni - Marcianise Lavoratori licenziati dal 10 gennaio 1993:

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995

30) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise — Lavoratori licenziati da aziende impegnate nella realizzazione dello Scalo smistamento merci Maddaloni - Marcianise Lavoratori licenziati dal 10 gennaio 1993:

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 aprile 1995

31) Area del comune di Pozzallo (Ragusa) — Lavoratori licenziati dalla Societa consortile Porto di Pozzallo nel completamento del Porto di Pozzallo, terzo lotto Lavoratori licenziati dal 18 febbraio 1992

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 18 febbraio 1992 al 17 agosto 1992

32) Area del comune di Pozzallo (Ragusa) — Lavoratori licenziati dalla Societa consortile Porto di Pozzallo nel completamento del Porto di Pozzallo, terzo lotto. Lavoratori licenziati dal 18 febbraio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 18 agosto 1992 al 17 febbraio 1993.

33) Area del comune di Pozzallo (Ragusa) — Lavoratori licenziati dalla Societa Consortile Porto di Pozzallo nel completamento del Porto di Pozzallo terzo lotto. Lavoratori licenziati dal 18 febbraio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 18 febbraio 1993 al 17 agosto 1993

34) Area del comune di Pozzallo (Ragusa) — Lavoratori licenziati dalla Societa Consortile Porto di Pozzallo nel completamento del Porto di Pozzallo terzo lotto Lavoratori licenziati dal 18 febbraio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 18 agosto 1993 al 17 febbraio 1994

35) Area del comune di Pozzallo (Ragusa). Lavoratori licenziati dalla Societa Consortile Porto di Pozzallo nel completamento del Porto di Pozzallo terzo lotto Lavoratori licenziati dal 18 febbraio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 maggio 1994

36) Area del comune di Salerno — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nel disinquinamento del golfo di Napoli - Impianto di depurazione e rete collettori nell'area salernitana primo lotto. Lavoratori licenziati dall'11 maggio 1992

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992

37) Area del comune di Salerno — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nel disinquinamento del golfo di Napoli - Impianto di depurazione e rete collettori nell'area salernitana primo lotto. Lavoratori licenziati dall'11 maggio 1992

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993

38) Area del comune di Salerno — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nel disinquinamento del golfo di Napoli - Impianto di depurazione e rete collettori nell'area salernitana primo lotto. Lavoratori licenziati dall'11 maggio 1992.

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993

39) Area del comune di Salerno — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nel disinquinamento del golfo di Napoli - Impianto di depurazione e rete collettori nell'area salernitana primo lotto. Lavoratori licenziati dall'11 maggio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

40) Area del comune di Salerno — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nel disinquinamento del golfo di Napoli - Impianto di depurazione e rete collettori nell'area salernitana primo lotto. Lavoratori licenziati dall'11 maggio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993,

periodo dall'11 maggio 1994 al 10 agosto 1994

41) Area del comune di S. Vittore del Lazio - Cassino (Frosinone). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogefar-Impresit a seguito del completamento dei lavori per la costruzione dell'Acquedotto della Campania occidentale lotto secondo e completamenti Lavoratori licenziati dal 18 gennaio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 18 gennaio 1992 al 17 luglio 1992.

42) Area del comune di S. Vittore del Lazio - Cassino (Frosinone). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogefar-Impresit a seguito del completamento dei lavori per la costruzione dell'Acquedotto della Campania occidentale lotto secondo e completamenti Lavoratori licenziati dal 18 gennaio 1992

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 18 luglio 1992 al 17 gennaio 1993.

43) Area del comune di S. Vittore del Lazio - Cassino (Frosinone). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogefar-Impresit a seguito del completamento dei lavori per la costruzione dell'Acquedotto della Campania occidentale lotto secondo e completamenti. Lavoratori licenziati dal 18 gennaio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

44) Area del comune di S. Vittore del Lazio - Cassino (Frosinone). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogefar-Impresit a seguito del completamento dei lavori per la costruzione dell'Acquedotto della Campania occidentale lotto secondo e completamenti. Lavoratori licenziati dal 18 gennaio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

45) Area del comune di S. Vittore del Lazio - Cassino (Frosinone). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogefar-Impresit a seguito del completamento dei lavori per la costruzione dell'Acquedotto della Campania occidentale lotto secondo e completamenti. Lavoratori licenziati dal 18 gennaio 1992:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, è concessa la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Colliano (Salerno). - Lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale. Lavoratori licenziati dal 1° aprile 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993;

periodo dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni:

1) Area del comune di Colliano (Salerno). Lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale. Lavoratori licenziati dal 1° aprile 1991:

delibera CIPI 21 dicembre 1993.

94A0755

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola «Consorzio produttori nocciole dei Cimini», in Vignanello, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Consorzio produttori nocciole dei Cimini», con sede in Vignanello (Viterbo), località Piano Trosce, costituita il 3 luglio 1975 per rogito notaio Simoni di Viterbo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Maurizio Rubini, via Bainsizza, 36, Viterbo.

94A0754

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicazione relativa alla presentazione dei progetti afferenti al Programma comunitario LIFE (regolamento CEE n. 1973/92 del Consiglio) che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente.

I soggetti (ogni persona fisica e giuridica residente nel territorio dello Stato) interessati alla presentazione di progetti afferenti al Programma comunitario LIFE dovranno far pervenire i progetti stessi entro il termine del 5 marzo 1994 al Ministero dell'ambiente - Gabinetto - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma.

Il pacchetto informativo redatto dalla Commissione delle Comunità europee è a disposizione presso il Ministero per la distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta (salva la tassa postale a carico per chi ne chiede l'invio a domicilio).

Il Ministero fornisce eventuali ulteriori informazioni anche telefonicamente al numero di Roma 06/6786293.

94A0746

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
17.314	Vacu-Sept	Con-Sir	30- 7-1993
17.316	Micro-Kill	Con-Sir	30- 7-1993
7.317	No Germ	Con-Sir	30- 7-1993
17.318	Spitton Sept	Con-Sir	30- 7-1993
17.321	Vacuprotector-Sept	Con-Sir	30- 7 1993
17.322	Steril Area	Con-Sir	6- 8-1993
17.343	Tir 60-UP/60-BP	Seda	29-10-1993
17.367	Farmamed	Paglieri	6- 8-1993
17.397	Clorex-Sept	Con-Sir	6- 8-1993
17.449	Amplifon 46 HP-AGC-L	Amplifon	6- 8-1993

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
17.450	Amplifon Trimant	Amplifon	6- 8-1993
17.451	Esoform N 32	Esoform	30- 7-1993
17.462	Crittgreen	Isagron	30- 7-1993
17.470	Crittogreen P B	Isagron	24-10-1993
17.491	New Western Blot HIV 1	Sclavo	6- 8-1993
17.511	Sonda alimentazione silicone	Sherwood Medical	6- 8-1993
17.543	Polytears	Alcon Italia	6- 8-1993
17.547	Kit HIV 1+2 Peptide Eia	Dasit	6- 8-1993
17.548	Catet misuraz pressione cardiaca	Medica Valeggia	6- 8-1993
17.552	Duraprep	3M Italia	6- 8-1993
17.559	Reguflo	Sevit	6- 8-1993
17.560	Gemnos 03	Seda	30- 7-1993
17.561	Thermos 02	Seda	6- 8-1993
17.563	Wellcozynme HBsAG	Murex Diagnost	30- 7-1993
17.564	Monelisa AgHBs 2' generaz	Oasteur Diagnost	30- 7-1993
17.565	Auszyme Monoclonale	Abbot	30- 7-1993
17.566	JP53BP DJP6OUP	Seda	6- 8-1993
17.568	Set introduzione catet anestesia	Movi	6- 8-1993
17.569	Shampoo antiparassit I loh	Vebi	30- 7-1993
17.570	Validust	Valbrenta	30- 7-1993
17.571	Muribrom	Valbrenta	30- 7-1993
17.576	Nuovo Gesal anticrittogamico	Reckitt & Colman	20-12-1993
17.582	Siringa iniezioni contrasto	Schiappar Medtronic	18- 9-1993
17.584	Bioth	Biofil	6- 8-1993
17.592	PS 60UP PS6OBP	Seda	6- 8-1993
17.593	Bio-Sprint PI	Diatekno	29-10-1993
17.594	Cystofix	B Braun Milano	6- 8-1993
17.596	Topistop	Dott Formenti	10-12-1993
17.597	Capsurefix mod 4068	Medtronic	6- 8-1993
17.598	Catetere EPI	Finmed Italia	18- 9-1993
17.599	Rhythmyx TM II mod 505	Biotec Intern	6- 8-1993
17.600	Topaz mod 515	Biotec Intern	6- 8-1993
17.601	Vidas HIV 1+2	Biomerieux Italia	30- 7-1993
17.602	Set tubi ventilatore polmonare	Siemens	6- 8-1993
17.603	Disty alcoolico chirurgico	A C R A F	24-10-1993
17.604	New sterilsistem compresse	Artsana	29-10-1993
17.605	Ago fistola	Sevit	24-10-1993
17.606	Catetere embolectómia	Sevit	29-10-1993
17.607	Noi Si ritardante	Tai Trading	6- 8-1993
17.608	Neodoril 5	Valbrenta	24-10-1993
17.609	Metioran PMC	Italagro	24-10-1993
17.610	Muscat 50	Labor Biofarmacoter It	24-10-1993
17.611	Embolektoball	Medica Valeggia	22-11-1993
17.612	Set per emofiltrazione	Midial	24-10-1993
17.613	Germozero 1	Farmitalia	29-10-1993
17.614	Germozero 2	Farmitalia	29-10-1993
17.615	Germozero 3	Farmitalia	10-12-1993
17.616	Germozero 4	Farmitalia	24-10-1993
17.617	Germozero 5	Farmitalia	24-10-1993
17.618	Germozero 6	Farmitalia	24-10-1993
17.619	Linea lettura	Centro Style	17-11-1993
17.620	Filo guida teflonato	Cook Italia	24-10-1993
17.621	Anello flessibile anuloplastica	Medtronic Italia	6- 8-1993
17.622	Set per estrazione elettrodi	Cook Italia	17-11-1993
17.623	Granvista	Bouty	6- 8-1993
17.625	Cateteri ad elettrodi poliuretano	Bard	17-11-1993

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
17.626	Cateteri uretrali puliuretano	Bard	17-11-1993
17.627	Set per angiografia Ez Flow	Levi Medica	17-11-1993
17.630	Guide Imi × cat. angioplast. coronar.	Medtronic Italia	10-12-1993
17.633	Tabotamp	Ethicon	17-11-1993
17.647	Sistema interventivo vascolare	Khios	24-10-1993
17.648	Baygon spirali	Bayer	24-10-1993
17.649	Baygon Sf-Ae	Bayer	24-10-1993
17.650	Baygon piastrine	Bayer	24-10-1993
17.651	Clearasil Clearstik antisettico	Procter e Gamble	6- 8-1993
17.652	Clearasil dischetti antisettici	Procter e Gamble	6- 8-1993
17.653	Clearasil lozione antisettica	Procter e Gamble	6- 8-1993
17.658	Diba Plus	Glaxo	10-12-1993
17.663	Brillo Dcgragerm	Johnson Wax	18- 9-1993
17.664	Mediplast	Mivett Nuovi Labor.	18- 9-1993
17.665	Vasoseal	Cremascoli	24-10-1993
17.666	Filtri vena cava	Cremascoli	24-10-1993
17.668	Novalcol	Iris	24-10-1993
17.676	Healthport	Plan 1 Health	10-12-1993
17.677	Elettroc. card. mod. 5071	Medtronic Italia	18- 9-1993
17.678	Zyzek shampoo	Icf	17-11-1993
17.679	Surgicut	Autosuture Italia	24-10-1993
17.680	Sistema dilatazione esofagea	Bard	17-11-1993
17.683	Anaset schiuma	Larus Pharma	29-10-1993
17.684	Anaset bustine	Larus Pharma	29-10-1993
17.685	Lemsept schiuma	Mediator	24-10-1993
17.686	Lemsept bustine	Mediator	24-10-1993
17.687	Dormia	Cyanamid Italia	10-12-1993
17.689	Quatersal R	Ascor chimici	17-11-1993
17.691	Gram 3	Bergamon	29-10-1993
17.692	Metros 01	Seda	29-10-1993
17.693	Sistema microcatet. × anest. spinale	Sevit	29-10-1993
17.694	Oligreen	Isagron	29-10-1993
17.695	Brody	Kollant	29-10-1993
17.698	Malakol	Colkim	24-10-1993
17.699	Demimetal	Coriex	24-10-1993
17.700	Trans-Ver-Sal	Difa-Cooper	24-10-1993
17.701	Contigen-Bard set periuretrale al collagene	Bard	10-12-1993
17.702	Contigen-Bard set transuretrale al collagene	Bard	10-12-1993
17.705	Kolflor Giardino	Kollant	24-10-1993
17.706	Panesca	Lab. Biofarmacoter. Ital.	24-10-1993
17.708	Ldl-Therasorb	Baxter	29-10-1993
17.709	Nuncas tarme	Nuncas Italia	10-12-1993
17.710	Catetere termodiluizione e monitoraggio	Seda	10-12-1993
17.711	Kit catetere introduttore	Sevit	24-10-1993
17.719	Crystal	Hospal	20-12-1993
17.724	Ortho HCV 3.0 Elisa test system	Ortho Diagnostic System	10-12-1993
17.725	Chiron Riba HCV strip immunoblot Assay (Sia) 3.0	Ortho Diagnostic System	10-12-1993
17.730	Polithese	Dgs	20-12-1993
17.731	Acardust	Geymonat	20-12-1993
17.738	Trifenol	Ascor Chimici	17-11-1993
17.739	Multifen	Ascor Chimici	17-11-1993
17.740	Multifen Ambiente	Ascor Chimici	17-11-1993
17.741	Flexiflo O.T.G. Gastronomy kit	Abbott	20-12-1993
17.744	Monocryl	Ethicon	20-12-1993

94A0749

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna statale di Marmorta dipendente dalla direzione didattica di Molinella ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Bologna prot. n. 841 I Sett. del 5 maggio 1993 il direttore didattico di Molinella è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore marca Siemens FM 702 Q I/A4 del valore di L. 610 000 in favore della scuola materna statale di Marmorta, disposta dalla Cassa rurale ed artigiana della Pianura Bolognese di Molinella.

94A0750

Autorizzazione alla scuola materna di San Martino in Casola dipendente dalla direzione didattica di Monte San Pietro ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Bologna prot. n. 1258 I Sett. del 22 giugno 1993 il direttore didattico del circolo di Monte San Pietro è stato autorizzato ad accettare la donazione in favore del predetto circolo di sussidi scolastici del valore di L. 2 115 000 disposta dai genitori degli alunni della scuola materna statale di San Martino in Casola.

94A0751

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano a conseguire un legato

Con decreto n. 5476 - div. I del 17 dicembre 1993 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio 7, è stato autorizzato ad accettare un legato costituito dalla somma di L. 20 000 000 disposto dalla sig.ra Rossi Anna ved. Brambilla deceduta a Milano il 14 dicembre 1993, con testamento pubblico in data 16 gennaio 1990, n. 177484 di rep., n. 24915 di raccolta, registrato a Milano - Atti pubblici, il 3 gennaio 1990 n. 791, a notaio dott. Alessandro Maffi, iscritto presso il collegio notarile di Milano.

94A0752

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Voltura delle autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.n.c. Cav. Alfredo Frittelli - Trasporti internazionali - Agenzia marittima - Magazzini generali, in Ancona, a favore della Frittelli S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1994 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.n.c. Cav. Alfredo Frittelli - Trasporti internazionali - Agenzia marittima - Magazzini generali, con sede in Ancona, piazza Santa Maria, 2, sono state confermate a favore della Frittelli S.p.a.

94A0753

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco dei film lungometraggio di produzione italiana esclusi dalla programmazione obbligatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si comunica che nel supplemento ordinario n. 2 al n. 2, anno 1993, del Bollettino ufficiale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato l'elenco dei film lungometraggio di produzione italiana esclusi dalla programmazione obbligatoria e dai conseguenti benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel periodo 1° gennaio 1988-28 febbraio 1993.

94A0747

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, tra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 febbraio 1994

Dollaro USA	1690,33
ECU	1891,99
Marco tedesco	973,30
Franco francese	286,74
Lira sterlina	2528,90
Fiorino olandese	868,53
Franco belga	47,134
Peseta spagnola	11,972
Corona danese	250,62
Lira irlandese	2431,03
Dracma greca	6,764
Escudo portoghese	9,666
Dollaro canadese	1275,24
Yen giapponese	15,622
Franco svizzero	1160,94
Scellino austriaco	138,46
Corona norvegese	226,42
Corona svedese	214,21
Marco finlandese	306,05
Dollaro australiano	1207,74

94A0792

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1993

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		283.669 056 725		
Gestione di bilancio	Entrate finali	398 596 766 164 655		— 150 233 476 827 229
	Spese finali		548 830 242 991 884	
	Rimborso di prestiti		88 019 723 289 908	
	Accensione di prestiti	227 897.896 123 006		
	TOTALI	626 494 662 287 661	636 849 966 281 792	— 10 355 303 994 131
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3 038 639 248 393 424	2 992 996 964 121 128	45 642 284 272 296
	Crediti di tesoreria	913.147.179 695 989	948 425.128 877.427	— 35 277 949 181 438
	TOTALE	3.951 786.428 089 413	3 941 422 092 998 555	— 10.364 335 090 858
TOTALE COMPLESSIVO		4 578 564.759 433 799	4 578 272 059 280 347	
Fondo di cassa al 30 novembre 1993			292 700 153.452	292 700 153 452
TOTALE A PAREGGIO		4.578.564 759.433 799	4 578.564 759 433 799	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 30 novembre 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	283 669 056 725	292.700 153 452	9.031 096.727
Crediti di tesoreria	328.796 676.167.192	364.074 632 260.630	35 277 956 093.438
TOTALE	329 080.345.223.917	364 367 332 414.082	35 286 987 190 165
Debiti di tesoreria	901 844 529 885.282	947 486 814.157.578	— 45.642 284 272.296
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività)	— 572 764 184.661 365	— 583.119 481 743 496	— 10 355 297 082.131

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 novembre 1993 L. 1 723 366

Il dirigente CATULLO

Il direttore generale DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie	**364.475 000 000 000** *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	**33 615.860.930.633** *				
ENTRATE CORRENTI	**398 090 860.930.633** *	**TITOLO I** Spese correnti	**490.739 709.983 842**	Risparmio pubblico	92 648 849 053 209 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	**505 905 234.022** *	**TITOLO II** Spese in conto capitale	**58 090 533 008 042**		
ENTRATE FINALI	**398 596 766 164 655**	**SPESE FINALI**	**548 830 242.991 884**	Saldo netto da finanziare ( ) o da impiegare (+)	150 233 476 827 229
		TITOLO III Rimborso di prestiti	**88 019.723 289.908**		
ENTRATE FINALI	**398 596.766 164.655**	**SPESE COMPLESSIVE**	**636 849.966 281.792**	Ricorso al mercato	– 238 253 200 117 137
TITOLO IV Accensione di prestiti	**227 897.896 123.006**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**626 494 662.287 661**	**SPESE COMPLESSIVE**	**636 849 966 281 792**	Saldo di esecuzione del bilancio	10 355 303 994 131

* Dati provvisori

94A0724

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . L.			2.273.557.522.204			
II In deposito all'estero . . . »			22.481.558.537.754	24.755.116.059.958		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.277.514.477.935		
CASSA . . . »				8.737.232.976		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L.		327.915.987.067				
ammassi . . . »		2.890.723.810.979	3.218.639.798.046			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		1.976.558.765.595				
— a scadenza fissa . . . »		834.275.000.000				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			2.810.833.765.595			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				6.029.473.563.641		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			7.223.288.433.048			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		4.274.653.613				
corrispondenti in conto corrente . . . »		3.779.251.986.750				
depositi vincolati . . . »		191.175.706.800				
diverse . . . »		5.148.893.408.479	9.123.595.755.642	16.346.884.188.690		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				7.672.426.536.565		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			28.109.270.456.231			
II Conti speciali . . . »			6.928.625.860.443	35.037.896.316.674		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				81.064.888.545.446		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				173.482.314.708		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità . . . L.		91.726.893.305.045				
per investimento delle riserve statutarie . . . »		3.915.850.340.201				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.916.634.238.300	98.559.377.883.546			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie . . . L.		132.094.740.085				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		587.376.882.836	719.471.622.921			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	294.453.894					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	171.497.584.006	171.792.037.900				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.101.468.498					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	5.723.750.933	30.825.219.431				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	544.168.625.956					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	704.955.343.047	1.249.123.969.003	1.451.741.226.334	100.730.590.732.801		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			3.380.476.944.613			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			578.814.699.045	3.959.291.643.658		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				12.364.662.929		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . L.			146.148.664.313			
II Impianti . . . »			291.449.815.116			
III Monete e collezioni . . . »			847.220.088	438.445.699.517		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
completati . . . L.		71.602.311.391				
in allestimento . . . »			71.602.311.391			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			23.439.607.670			
IV Debitori diversi . . . »			3.276.937.261.203			
V Altre . . . »			5.243.916.837.227	8.615.896.017.491		
RATEI . . . L.				3.490.831.217.809		
RISCONTI . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				10.819.153.934.972		
L.				308.882.993.145.770		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . L.		3.636.532.748.419				
altri . . . »		1.949.885.555.710.378	1.953.522.088.458.797			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		635.043.442.636				
esteri . . . »		14.954.376.135.305	15.589.419.577.941			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			157.025.820.347			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.		37.511.400.000.000				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		37.706.276.825.337	75.217.676.825.337			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		847.500.000.000				
valute e lire . . . »		27.991.547.601.376	28.839.047.601.376			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . L.						
lire a fronte vendite di valute . . . »						
acquisti di titoli . . . »		430.874.325.642				
lire a fronte vendite di titoli . . . »		2.092.765.431	432.004.091.073			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			3.094.776.392	2.073.761.257.151.263		
TOTALE . . . L.				2.382.644.250.297.033		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

94A0725

30 novembre 1993

PASSIVO

Voce				Differenze in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	Differenze in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE			L 88 627 811 877 000		
VAGLIA CAMBIARI			» 764 066 935 809		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento		L —			
II — Altri		» 611 722 930	611 722 930		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria		L 107 368 681 799 487			
II — Di altri enti		» 131 120 400 981	107 499 802 200 468		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta		L —			
II — A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita		» 211 379 045			
III — Conti vincolati investimenti all'estero		» —			
IV — Società costituende		» 729 678 346			
V — Altri		» 11 053 820 407	11 994 877 798		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L 62 949 059 337		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			» —		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 218 489 473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 6 928 625 860 443		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera		L 1 027 997 225 486			
II — Conti dell'estero in lire		» 114 517 705 270			
III — Altre		» —	1 142 514 930 756		
DEBITI IN ECU (FECoM)			L 16 899 941 014 500		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE			» —		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			» —		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 199 104 405 017		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L 30 220 637 377 844			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		» 1 200 795 276 401			
III — Svalutazione portafoglio		» 234 919 178 078			
IV — Oscillazione cambi		» 2 880 060 009 224			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.		» 1 807 942 450 220			
VI — Oscillazione titoli		» 5 738 394 015 390			
VII — Copertura perdite eventuali		» 2 803 006 748 480			
VIII — Assicurazione danni		» 936 691 685 925			
IX — Ricostruzione immobili		» 2 243 801 851 969			
X — Rinnovamento impianti		» 841 250 000 000			
XI — Imposte		» 586 473 986 745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 5 145 936 431 186			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 1 529 076 067			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		» 1 240 537 609	54 642 678 625 138		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L 769 776 818 269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			» 117 824 676 997		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 204 999 741 156		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c., T.U.I.R.			» 23 598 970 058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 24 646 677 939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI			» 10 572 876 130		
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi		L 61 544 794 474			
II — Altre		» 6 395 822 616 086	6 457 367 410 560		
RATEI			L 298 831 203 523		
RISCONTI			» —		
CAPITALE SOCIALE			» 300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 2 307 481 360.044		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 2 479 303 525 629		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			» 1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408			» 1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413			» 32 766 651 690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO			» 16 792 232 359 760		
			L 308 882 993 145 770		
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli ed altri valori		L 1 953 522 088 458 797			
II — Titoli e valori presso terzi		» 15 589 419 577 941			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 157 025 820 347			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)					
titoli	L 37 511 400 000 000				
valute e lire	» 37 706 276 825 337	75 217 676 825 337			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)					
titoli	L 847 500 000 000				
— corrispondenti interni	» —				
corrispondenti esteri	» 27 991 547 601 376	28 839 047 601 376			
VI — Ordini in corso					
lire a fronte acquisti di valute	L —				
— vendite di valute	» —				
lire a fronte acquisti di titoli	» 430 874 325 642				
— vendite di titoli	» 2 092 765 431	432 904 091 073			
VII — Ammortamenti fiscali e evidenza		L 3 094 776 392	2 073 761 257 151 263		
TOTALE			L 2 382 644 250 297 033		

Il Ragioniere generale PONTOLILLO

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 12 marzo 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurobiologici - Tecnologie della trasduzione del segnale, a seguito del decreto ministeriale 14 maggio 1993 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SUI SISTEMI NEUROBIOLOGICI TECNOLOGIE DELLA TRASDUZIONE DEL SEGNALE

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993 è affidata al Conbiotec - Consorzio per le biotecnologie - Brescia, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di metodi diagnostici per la determinazione di fenomeni autoimmuni responsabili di danni anatomici e funzionali del S.N.C.» per un importo complessivo di 10.000 milioni di lire — di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1993 è affidata al Consorzio Nireco - L'Aquila, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Caratterizzazione genetico-molecolare della modulazione della risposta immunitaria con particolare riguardo all'interazione con S.N.C.» per un importo complessivo di 18.000 milioni di lire - di cui 16.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 2.000 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

94A0748

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Antonella - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 7089 del 23 dicembre 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile della «Cooperativa Antonella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 7 dicembre 1984 per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine ed ha nominato il commissario liquidatore il dott. Roberto Bulfon, con studio in Udine, piazza Garibaldi, 4.

94A0757

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio del 18 gennaio 1994, n. 1.13/2-830.93, il cognome originario della sig.ra Marcella Mladossich, nata a Visignano d'Istria l'8 gennaio 1930, residente a Trieste, via C. Schmidl n. 7, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 23 giugno 1993, nella forma italiana di «Mladossi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

94A0758

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Filippo Fochi S.p.a., Centenari & Zinelli S.p.a., La Gaiana S.p.a., Fem partecipazioni S.p.a. e Credito fondiario e industriale S.p.a. (Comunicazione n. 94000746 del 27 gennaio 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dell'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Filippo Fochi S.p.a. (*)	51.40% S.F. - Società finanziaria e di partecipazioni S.r.l. (fam. Fochi)	49.97% S.F. - Società finanziaria e di partecipazioni S.r.l. (fam. Fochi) (allegato *B*)
Centenari & Zinelli S.p.a. (**)	40,01% Agostino Colombo	34,93% Agostino Colombo (allegato *B*)
La Gaiana S.p.a. (***)	75,59%	34,51% M. Teresa Trussoni (allegato *A*)
Credito fondiario e industriale S.p.a. (****)	52,60%	

(*) Società controllata di diritto indirettamente tramite più società.

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

(***) Società per le quali si rende noto l'ammontare delle partecipazioni sindacate o aggregate al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*).

(****) Società per le quali si rende noto l'ammontare delle partecipazioni sindacate o aggregate al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*). Quota sindacata.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

Società con azioni negoziate al mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Fem partecipazioni S.p.a. (*)	8,40% Fermafin S.r.l.	33,78% Fermafin S.r.l. (allegato *B*)

(*) Società per le quali si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A0756

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 luglio 1993 concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 4, terzo rigo del punto 1), dove è scritto: «Delibera *Ministero dell'università e della* ricerca scientifica e tecnologica ...», si legga: «Delibera *Ministro per la* ricerca scientifica e tecnologica ...», sempre nel medesimo art. 4, al quarto rigo del punto 2), dove è scritto: «Delibera *Ministero dell'università e della* ricerca scientifica e tecnologica ...» si legga: «Delibera *Ministro per la ricerca* scientifica e tecnologica ...».

94A0760

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 124 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L.	**357 000**
	- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L.	**65 500**
	- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L.	**200.000**
	- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L	**65.000**
	- semestrale	L	**45 500**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L	**199 500**
	- semestrale	L	**108.500**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L	**687.000**
	- semestrale	L	**379 000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98 000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III* ogni 16 pagine o frazione	L	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	**1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	**4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300